

Processo di miglioramento della qualità del Forum Amianto Svizzera (FACH) e delle associazioni FAGES e VABS/ASCA (stato 18.8.2023)

- L'obiettivo comune del FACH e delle associazioni FAGES e VABS/ASCA è migliorare la qualità della diagnostica delle sostanze nocive nelle costruzioni in Svizzera.
- La **procedura di ricorso** (stato 18.8.2023, v. di seguito) è solo un elemento dell'intero processo di miglioramento della qualità. Altri elementi del processo sono i seguenti:
- Per l'**ISCRIZIONE** nell'elenco del FACH devono essere rispettati i criteri seguenti (conformemente alla [lista di controllo del FACH](#) «Requisiti degli esperti d'ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni per l'iscrizione nell'elenco indirizzi del FACH»):
 - **Formazione di base** (almeno diploma di fine apprendistato o titolo equivalente) nel settore edile o tecnico (ad es. direttore dei lavori, architetto, ingegnere civile, assistente di cantiere, impresario-costruttore, formazione in scienze naturali) e/o specializzazione nel settore delle costruzioni.
 - Attestato di partecipazione a un **corso di formazione** di esperto d'ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni (min. 4 giorni). Le associazioni raccomandano di frequentare un corso di 6 giorni (non obbligatorio). In mancanza di una formazione di esperto d'ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni, l'esperto deve dimostrare, mediante una dichiarazione di esperienza professionale, che ha effettuato ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni da almeno 5 anni.
 - **Esame nazionale** di esperto d'ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni
Dal 1° gennaio 2020 tutti i nuovi iscritti nell'elenco FACH dovranno aver superato l'esame. Per coloro che sono già iscritti, l'obbligo si applicherà dal 1° gennaio 2024.
 - **Esperienza** di almeno 2 anni nelle ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni
 - **Indipendenza**: gli esperti in diagnosi o l'impresa nella quale i medesimi lavorano devono essere indipendenti rispetto alle ditte specializzate in bonifiche da amianto.
 - Tre **rapporti di ispezione di sostanze nocive nelle costruzioni**, che l'esperto di ispezioni abbia personalmente redatto in data recente, in ottemperanza alle direttive in vigore e alle regole della tecnica (in particolare secondo Polludoc e la versione attuale del rispettivo mansionario dell'associazione), sono richiesti e controllati dai comitati delle associazioni (presentandoli con il previo consenso del committente o anonimizzati).
- Per **RIMANERE** nell'elenco del FACH devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - **Formazione continua** di 1 giorno all'anno (regolamentazione modificata, in vigore dal 2022).
 - L'adempimento delle esigenze di formazione continua è sistematicamente **controllato** dalle associazioni. Gli esperti d'ispezioni che non siano membri di una delle due associazioni devono comunicare ogni anno al FACH, senza che ne venga fatta esplicita richiesta, la formazione continua seguita.
 - Le ispezioni effettuate di sostanze nocive nelle costruzioni devono rispettare le **regole della tecnica applicate** conformemente alla lista di controllo del FACH. L'adempimento di questo requisito e la necessaria garanzia della qualità dell'ispezione effettuata rientrano nella **responsabilità** dell'esperto d'ispezioni o della sua azienda.
 - In caso di gravi inadempienze dello stesso esperto d'ispezioni, le associazioni avviano una definita **procedura di ricorso** (v. dettagli di seguito).

- Oltre ai suddetti criteri per essere iscritti e rimanere nell'elenco del FACH, si adottano le seguenti **MISURE TRASVERSALI**:
 - o Le **riunioni** tra le due associazioni e i rappresentanti del **FACH** si svolgono regolarmente (da 1 a 2 volte l'anno).
 - o Il dialogo e il confronto tra le due associazioni, il FACH e le **autorità cantonali di esecuzione** sono realizzati e promossi mediante convegni, sondaggi, riunioni ecc.
 - o Le associazioni attingono ai risultati delle procedure di ricorso e ad altre indicazioni di carente qualità al fine di migliorare la qualità mediante diverse **attività e progetti da esse condotti** (Polludoc, convegni, esame nazionale ecc.).

- Il controllo esterno della qualità dei rapporti compete alle **AUTORITÀ DI ESECUZIONE**:
 - o Le autorità controllano la qualità delle ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni nell'ambito della loro attività di esecuzione.
 - o Interagendo direttamente con l'esperto d'ispezioni o il committente, le autorità si adoperano affinché le inadempienze siano eliminate e gli errori corretti.

Procedura di ricorso delle associazioni FAGES e VABS/ASCA per l'elenco del FACH (stato 18.8.2023)

- In caso di gravi inadempienze da parte dell'esperto d'ispezioni, è possibile inviare alle associazioni una segnalazione indicante la concreta inadempienza.
- Le associazioni richiedono all'esperto d'ispezioni i rapporti contestati che, per motivi di protezione dei dati, siano eventualmente mancanti nelle segnalazioni effettuate dalle autorità.
- Le associazioni verificano la qualità dei rapporti sulla base delle regole attuali della tecnica (in particolare Polludoc, mansionario dell'associazione, criteri conformemente al promemoria del FACH «Requisiti degli esperti d'ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni») e valutano le inadempienze/gli errori nel rapporto (selezione).
- In presenza di inadempienze/errori rilevanti, l'esperto d'ispezioni riceve una valutazione scritta.
- L'esperto d'ispezioni dovrà quindi presentare una presa di posizione scritta in merito alla valutazione formulata dalle associazioni.
- Le associazioni analizzano la presa di posizione e, se necessario, invitano l'esperto d'ispezioni a un colloquio con il comitato dell'associazione oppure a presentare ulteriori rapporti.
- L'esperto d'ispezioni e l'associazione sottoscrivono all'occorrenza una convenzione che stabilisce per iscritto le misure da adottare per migliorare la qualità.
- Se non si ottiene alcun miglioramento, le associazioni chiedono al FACH di radiare l'esperto d'ispezioni dall'elenco del FACH. Le fasi successive fino alla radiazione dall'elenco del FACH (in particolare anche il trattamento di eventuali ricorsi) competono al FACH.
- La procedura di ricorso sopra esposta è stata approvata dalle associazioni e dal FACH il 12 aprile 2022.